



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE
SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NEL 2025

(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 2, D.L. 10.10.2012 n.174, conv. in L. 7.12.2012 n. 213, come modificato dal D.L. 24.6.2014, n. 91, conv. in L. 11.8.2014, n. 116)

Deliberazione n. 144/2026/RQ



CORTE DEI CONTI

MAGISTRATO ISTRUTTORE:

Primo referendario dott. Giovanni DALLA PRIA

FUNZIONARI REVISORI:

Dott.ssa Anika MELATO

Dott. Marco BURANEL

EDITING:

Sig. Dino VOLPATO

INDICE

DELIBERAZIONE N. 144/2026/RQ/REGIONE VENETO	1
1 PREMESSA	4
2 QUESTIONI TECNICO-GIURIDICHE	6
3 METODOLOGIA DI ANALISI	7
4 LE LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO 2025	8
5 LEGGI REGIONALI 2025 CON CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA	22
6 LEGGI DI SPESA 2025 - MODALITÀ DI COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI ..	23
6.1 Copertura finanziaria mediante utilizzo di fondi speciali	24
6.1.1 L.r. 5 marzo 2025, n. 2 - <i>“Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto”</i> 27	
6.1.2 L.r. 12 marzo 2025, n. 3 - <i>“Interventi a sostegno dei gemellaggi”</i>	29
6.1.3 L.r. 22 aprile 2025, n. 4 - <i>“Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo”</i> 30	
6.1.4 L.r. 13 maggio 2025, n. 5 - <i>“Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile e per il contrasto della diffusione delle microplastiche nelle acque interne e marine”</i>	33
6.1.5 L.r. 15 luglio 2025, n. 9 - <i>“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 giugno 2013 n. 14 «disposizioni in materia di agricoltura sociale»”</i>	34
6.1.6 L.r. 29 luglio 2025, n. 14 - <i>“Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del Tavolo tecnico regionale”</i>	36
6.1.7 L.r. 29 luglio 2025, n. 15 - <i>“Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»”</i>	37
6.1.8 L.r. 12 agosto 2025, n. 17 - <i>“Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”</i> 39	
6.1.9 L.r. 12 agosto 2025, n. 21 - <i>“Disposizioni in materia di cooperative di comunità”</i> 42	
6.1.10 L.r. 08 ottobre 2025, n. 22 - <i>“Norme per la valorizzazione dei Leoni Marciani”</i> ...	44
6.1.11 L.r. 15 settembre 2025, n. 23 - <i>“La collaborazione istituzionale fra la Regione e la rete degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea in Veneto”</i> 46	
6.1.12 L.r. 30 settembre 2025, n. 24 - <i>“Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati ingiustamente durante la Prima guerra mondiale nel territorio della Regione Veneto”</i>	47

7	ALTRE LEGGI REGIONALI. OSSERVAZIONI.....	50
7.1	L.r. 29 luglio 2025, n. 13 - <i>“Partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028”</i>	50
8	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.....	52
9	AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2026	53
	ELENCO PRINCIPALI ACRONIMI.....	55



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 7 luglio 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario - relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario

VISTI gli articoli 81 e 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1, commi 2 e 8, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 33, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle autonomie - del 20 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/2013/INPR, avente ad oggetto *"Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge n. 213 del 2012"*, come integrata e modificata dalla successiva deliberazione del 1°

giugno 2021, n. 8/2021/INPR, recante *Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali*;

VISTO l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la nota prot. n. 2694 del 15 maggio 2026, di trasmissione al Consiglio regionale dello schema di relazione espositiva degli esiti dell'attività di analisi svolta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, adottate nelle leggi approvate dalla Regione del Veneto nella annualità 2025;

VISTA la nota in data 16 giugno 2026 (acquisita al prot. Cdc n. 3261 in pari data), con la quale il Consiglio regionale del Veneto ha trasmesso la documentazione e le proprie osservazioni in risposta ai rilievi mossi sulle leggi di spesa emesse nel corso del 2025;

VISTA l'ordinanza n. 21/2026, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo, all'esito delle osservazioni trasmesse dal Consiglio regionale sullo schema di referto, ha convocato il Collegio per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

DELIBERA

di approvare gli esiti dell'attività di analisi svolta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate dalla Regione del Veneto nel 2025 e sulle relative tecniche di quantificazione degli oneri, quali esposti nell'unito documento, facente parte integrante della presente deliberazione.

DISPONE

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, la trasmissione della presente delibera e dell'allegata relazione al Presidente del Consiglio della Regione del Veneto;
- ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge richiamata, la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegata relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Il Relatore

Giovanni DALLA PRIA

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 luglio 2026.

Il Funzionario f.f. preposto al Servizio di supporto

Alessandra TORRESAN

f.to digitalmente

1 PREMESSA

In continuità con l'attività svolta nel 2025 sulle leggi regionali del 2024 (esitata nella deliberazione n. 241/2025/RQ/Regione Veneto), la Sezione ha preso in esame le leggi approvate dal Consiglio regionale nel corso dell'anno 2025 nell'ambito dell'attività di controllo concernente la verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottati dalla Regione, secondo le previsioni del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Sebbene in esito a detta ultima analisi la Sezione abbia accertato l'assenza di particolari problemi in ordine alla copertura finanziaria delle leggi esaminate ed abbia, altresì, riconosciuto, in linea generale, che *“nel corso degli ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti - sia dalla Giunta regionale in relazione alla implementazione delle schede di analisi economico-finanziaria in primis, sia dal Consiglio stesso in relazione alla realizzazione sistematica delle Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari”*, è stata tuttavia evidenziata la permanenza di margini di necessaria migliorabilità, posto che, come rilevato dalla Sezione nella richiamata relazione, *“la definizione del percorso sin qui intrapreso con esiti positivi, non è ancora giunto a totale completamento”*.

Gli ambiti per i quali la Sezione ha riscontrato la necessità di ulteriore affinamento ed ottimizzazione ineriscono essenzialmente ai seguenti due punti¹:

- 1) completezza della documentazione tecnica che necessariamente deve accompagnare il PdL in tutte le sue fasi e non solamente in quella iniziale. Al riguardo, l'art. 17, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196, correla tale adempimento agli emendamenti di iniziativa governativa, donde la conseguente applicazione in termini di principio in ambito regionale (art. 1, co. 4, l. n. 196/2009), soltanto, specularmente, agli emendamenti d'iniziativa della Giunta regionale. Tuttavia, tale acquisizione anche per le sequenze emendative consente un'appropriata verifica dell'attendibilità e della correttezza delle stime della spesa recata dalle leggi regionali e della relativa copertura finanziaria. Infatti, più in generale, la relazione tecnica non è *“mera garanzia di trasparenza delle decisioni di spesa, ma strumento essenziale per il coordinamento della finanza pubblica”* (Corte dei conti, SEZAUT/10/2013/INPR). Tale adempimento non risulta recepito, nei termini dell'art. 17, co. 3, dal regolamento del Consiglio regionale (art. 103). Quest'ultimo, tuttavia, prevede un parere della Prima commissione preordinato al fatto che gli emendamenti che comportino aumento o diminuzione di spesa *“siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie, prima del passaggio agli articoli”*. La Sezione, pur riconoscendo che la criticità si è di molto attenuata rispetto alle precedenti annualità e che la Regione sta ottimizzando sempre di più la documentazione a supporto delle leggi di spesa, ha tuttavia riscontrato la permanenza di fattispecie di mancato adeguamento delle schede di analisi economico-finanziaria (AEF) e delle Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari (NLRIF) in caso di emendamenti apportati ai disegni di legge;

¹ Cfr. cap. 8 *“Considerazioni conclusive”* della relazione approvata con deliberazione n. 241/2025/RQ/Regione Veneto.

2) indicazione chiara dei capitoli sui quali i maggiori oneri o le maggiori entrate vanno ad incidere, in particolar modo nei casi in cui la copertura venga inizialmente data con il Fondo speciale.

Richiamati, quindi, gli esiti della precedente analisi, prima di valutare le leggi regionali comportanti nuovi o maggiori oneri emesse nel corso del 2025, la Sezione ricorda ancora una volta che:

- sebbene l’art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ricalchi *in toto* l’art. 30, co. 6, della legge n. 196/2009 ma non sia con questo totalmente armonizzato, le due disposizioni devono essere intese in combinato disposto, nel senso che la norma più completa (art. 30, co. 6) integra quella riferita alla legislazione regionale (art. 38), con la conseguenza che anche il legislatore regionale è tenuto a garantire la copertura “seguendo” nel tempo l’onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi;
- l’attività di controllo sulle tipologie delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nelle leggi regionali appartiene ad un articolato sistema, composto da misure di garanzia in cui: a) la “*copertura finanziaria*” deve essere sempre valutata *ex ante* e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile; b) il contraddittorio con l’Amministrazione regionale deve essere assicurato al massimo livello possibile; c) scopo della presente relazione è quello di permettere all’interlocutore politico un arricchimento del proprio patrimonio conoscitivo, utile al miglioramento, ove possibile, della qualità della legislazione regionale onerosa, caratterizzata da un elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile, nonché di offrire gli elementi utili per valutare, in caso di leggi a valenza pluriennale, se alla luce della successiva gestione, permanga la disponibilità finanziaria e, con essa, la possibilità di perseguire i fini che la legge istitutiva della spesa si proponeva²;
- così come per le leggi dello Stato, è escluso che la Corte possa entrare “nel merito” delle scelte economiche³.

In data 15 maggio 2026 (con nota prot. n. 2694) è stata inviata al Consiglio regionale la bozza della presente relazione al fine di permettere allo stesso di formulare le proprie osservazioni e le eventuali controdeduzioni.

Le osservazioni del Consiglio sono pervenute in data 16 giugno 2026 (acquisite al prot. Cdc n. 3261).

² La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2014, punto 6.3.3 della parte in diritto ha precisato il carattere referente del controllo, affermando che il referto in cui lo stesso esita è: «funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire (...) la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell’attivazione di processi di “autocorrezione” nell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenza n. 179 del 2007) e, dall’altro, a prevenire squilibri di bilancio (tra le tante, sentenze n. 250 del 2013; n. 70 del 2012)»

³ Corte costituzionale, sentenza n. 384 del 1991.

2 QUESTIONI TECNICO-GIURIDICHE

La Sezione rinnova le valutazioni in ordine alla scheda economico finanziaria già espresse nei precedenti referti sulle leggi di spesa regionale, in particolare quello da ultimo assunto con delibera della Sezione n. 241/2025/RQ depositata in data 30 dicembre 2025.

Con riferimento alla emarginazione dei capitoli afferenti la spesa legislativa, sulla cui pretermissione la Sezione, in prima istanza, ha richiesto utili parametri di giudizio, l'Amministrazione consiliare evoca, in replica, l'all. 4/1, punto 9, d.lgs. n. 118/2011, per cui siffatta prerogativa riguarderebbe non l'ambito normativo (come profilato dalla Sezione) bensì, diversamente, quello gestionale.

Ad avviso della Sezione, tale assunto è senz'altro condivisibile con stretto riferimento al bilancio regionale che, sul piano ontologico, costituisce il prospetto normativo-contabile delle entrate e delle spese dell'ente.

In tal senso dispone l'art. 51, d.lgs. n. 118/2011 e, corrispettivamente, l'art. 9, co. 2-bis, l.r. n. 39/2001 (sempre evocato dall'Amministrazione consiliare), segnatamente riferito alle variazioni di bilancio, riservate alla parte gestionale.

Tuttavia, sempre sul piano ontologico, risultano connotate le leggi di spesa cui la legge n. 196/2009 dedica uno specifico titolo (titolo V), distinto da quello riservato al bilancio di previsione regionale (titolo VI).

Va ricordato, al riguardo, che l'art. 1, co. 4, l. n. 196/2009 stabilisce che *“le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione”*.

Ne deriva che, almeno in termini di principio, le variazioni finanziarie delle leggi regionali debbono essere operate *recta via* attraverso le specifiche modalità stabilite dall'art. 17, l. n. 196/2009, contenuto, per l'appunto, nel predetto titolo V, con le conseguenti implicazioni di emarginazione dei capitoli, la quale non riguarda la sola fase gestionale ma anche quella legislativa.

Giova al riguardo evocare, in generale, l'orientamento nomofilattico della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 10/2013/INPR s.m.i.) per cui *“L'indicazione della copertura finanziaria è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli. In tali casi, è comunque necessaria l'espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l'onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate (da ultimo, cfr. sentenza n. 272/2011, secondo un principio espresso sin dalla sent. n. 30/1959)”*.

Connessi alle suddette argomentazioni risultano i rilievi anche riguardanti, *ut infra*, le ll.rr. nn. 23 e 24.

3 METODOLOGIA DI ANALISI

L'analisi, come di consueto e in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma della Costituzione⁴, si è focalizzata:

- 1) sulla struttura giuridica utilizzata per introdurre oneri finanziari e sulla morfologia giuridica dell'onere recato dalla norma (obbligatorio o flessibile; continuativo o occasionale), con rinvio alle tipologie di spese che la legge n. 196/2009 individua all'art. 21, nei commi 5 e ss.;
- 2) sulla quantificazione degli oneri (alla luce del corredo informativo recato dalla relazione tecnica e da altre eventuali note informative), tenuto conto della piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, tale da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio;
- 3) sulla congruenza delle modalità di copertura, tenuto conto dei "principi cardine" che sorreggono l'impianto normativo e della disciplina contenuta all'art. 17, legge n. 196/2009, che, per la salvaguardia delle finalità sostanziali poste a garanzia dell'equilibrio di bilancio⁵, ha imposto il principio della cd. "tipizzazione dei mezzi di copertura", declinando come strumenti di copertura inefficaci e/o inadeguati i mezzi e le metodologie di copertura "estrane" al richiamato dettato normativo.

Laddove necessario, il giudizio sulla conformità della norma di legge al precetto costituzionale conclude il ciclo di verifica. Inoltre, la valutazione - supportata dai consolidati principi in materia enunciati dalla giurisprudenza costituzionale nonché dalle linee di indirizzo/orientamento formulate dalla Corte dei conti⁶ - ha tenuto prioritariamente in considerazione il principio secondo cui la copertura è "effettiva" quando sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri.

In conformità con le finalità del referto, la presente analisi, ai fini di una più agevole comprensione dei risultati emersi, fornisce un quadro sintetico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e della relativa copertura, laddove questa sia rispondente ai parametri di legge, e riserva l'esame analitico di ciascun provvedimento ai casi di riscontrata difformità. Pertanto, nel primo caso, sono state elaborate tabelle e schede di sintesi in cui si compendiano i dati essenziali di ciascun provvedimento legislativo; nel secondo caso, alle criticità e alle deviazioni riscontrate rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge n. 196 del 2009, sono dedicate analisi puntuali.

Va precisato, altresì, che le leggi oggetto della presente analisi sono state puntualmente trasmesse dal Consiglio regionale tramite l'applicativo della Corte dei conti (ConTe).

⁴ "Ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".

⁵ Corte cost., sentenza n. 274 del 2017.

⁶ Cfr. Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 10/SEZAUT/2013/INPR e n. 8/SEZAUT/2021/INPR.

4 LE LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO 2025

Nel periodo gennaio-dicembre 2025, la produzione normativa regionale annovera 26 leggi approvate dal Consiglio regionale, riepilogate nella successiva tabella.

Tabella 1 - Leggi regionali 2025

<i>Numero Legge/PdL</i>	<i>Oggetto della L.R. ed eventuali annotazioni</i>	<i>Numero articoli</i>	<i>Neutralità/ Oneri mezzi</i>
1 del 10 febbraio 2025	Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico" in materia di piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico".	3	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 291 221 283	<i>Documentazione completa</i>		
2 del 5 marzo 2025	Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto.	12	Norma finanziaria
PDL 248	<i>Documentazione completa</i>	13	
3 del 12 marzo 2025	Interventi a sostegno dei gemellaggi.	6	Norma finanziaria
PDL 265	<i>Documentazione completa (scheda AEF e NLRIF non aggiornate)</i> <i>Richiesto il parere del CAL ma non espresso</i>		
4 del 22 aprile 2025	Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo.	2	Norme finanziaria
PDL 293	<i>Documentazione completa (scheda AEF e NLRIF non aggiornate)</i>		
5 del 13 maggio 2025	Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile e per il contrasto della diffusione delle microplastiche nelle acque interne e marine.	5	Norma finanziaria
PDL 307	<i>Documentazione completa</i>	4	
6 del 20 maggio 2025	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco.	31	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 290	<i>Documentazione completa</i>	17	
7 del 17 giugno 2025	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".	4	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 189	<i>Documentazione completa</i>		
8 del 24 giugno 2025	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e relative disposizioni transitorie e finali.	30	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 237	<i>Documentazione completa</i>	21	
9 del 15 luglio 2025	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 giugno 2013 n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".	18	Norma finanziaria
PDL 285	<i>Documentazione completa (scheda AEF e NLRIF non aggiornate)</i>	17	
10 del 15 luglio 2025	Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Introduzione della tipologia della struttura ricettiva alberghiera denominata condhotel.	6	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 227 249	<i>Documentazione completa</i>	7	
11 del 25 luglio 2025	Rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2024.	13	
PDL 326	<i>Documentazione completa</i>	12	

Numero Legge/PdL	Oggetto della L.R. ed eventuali annotazioni	Numero articoli	Neutralità/ Oneri mezzi
12 del 29 luglio 2025	Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013' e dell'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 'Collegato alla legge di stabilità regionale 2021' e disposizioni transitorie relative alla abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.	6	Norma finanziaria
PDL 323	<i>Documentazione completa</i>		
13 del 29 luglio 2025	Partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.	3	Norma finanziaria
PDL 325	<i>Documentazione completa</i>		
14 del 29 luglio 2025	Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del Tavolo tecnico regionale.	9	Norma finanziaria
PDL 123	<i>Documentazione completa</i>		
15 del 29 luglio 2025	Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	4	Norma finanziaria
PDL 313	<i>Documentazione completa</i>	3	
16 del 4 agosto 2025	Assestamento del bilancio di previsione 2025-2027.	9	
PDL 337	<i>Documentazione completa</i>		
17 del 12 agosto 2025	Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante.	11	Norma finanziaria
PDL 176	<i>Documentazione completa (scheda AEF e NLRIF non aggiornate)</i>	10	
18 del 12 agosto 2025	Indirizzi per l'adeguamento dello statuto della società Veneto Acque spa alle disposizioni relative alle società benefit e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 "Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune".	3	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 335	<i>Documentazione completa</i>		
19 del 12 agosto 2025	Disposizioni per favorire la libera circolazione nel Veneto dei veicoli per persone con disabilità e per gli altri veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL).	6	Norma finanziaria
PDL 310	<i>Documentazione completa</i>	5	
20 del 12 agosto 2025	Modifica dell'articolo 66 "Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza" della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007.	2	Norma finanziaria
PDL 336	<i>Documentazione completa</i>		
21 del 12 agosto 2025	Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità.	10	Norma finanziaria
PDL 280	<i>Documentazione completa (scheda AEF e NLRIF non aggiornate)</i>		
22 del 8 settembre 2025	Norme per la valorizzazione dei Leoni Mariani.	5	Norma finanziaria
PDL 270	<i>Documentazione completa</i>		
23 del 15 settembre 2025	La collaborazione istituzionale fra la Regione e la rete degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea in Veneto.	5	Norma finanziaria
PDL 327	<i>Documentazione completa</i>		
24 del 30 settembre 2025	Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati ingiustamente durante la Prima guerra mondiale nel territorio della Regione Veneto.	8	Norma finanziaria
PDL 89	<i>Documentazione completa (scheda AEF e NLRIF non aggiornate)</i>		
25 del 7 ottobre 2025	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026.	2	
PDL 351	<i>Documentazione completa</i>		
26 del 7 ottobre 2025	Disposizioni per la ultrattività delle iniziative legislative in materia di variazione delle circoscrizioni comunali.	3	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 350	<i>Documentazione completa</i>		

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

La legge che nel corso del 2025 ha ulteriormente definito la manovra di bilancio regionale per il triennio 2025/2027 è la legge regionale n. 16 del 4 agosto 2025 *“Assestamento del bilancio di previsione 2025-2027”*. La legge di assestamento è adottata ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 21 della l.r. n. 39/2001 ed ha la funzione di adeguare il bilancio di previsione alle risultanze del rendiconto 2024.

La Regione del Veneto è entrata in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2026, come previsto dalla l.r. n. 25/2025, stante l’impossibilità di approvare il bilancio di previsione 2026/2028 entro il 31 dicembre 2025. Tale situazione discende dalla tempistica delle elezioni regionali del 23-24 novembre 2025, che ha determinato il rinvio dell’insediamento della nuova Giunta e della conseguente approvazione del bilancio.

Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge n. 351 il 30 settembre 2025, autorizzando la gestione in esercizio provvisorio fino all’approvazione del bilancio definitivo e, comunque, non oltre il 30 aprile 2026.

Va poi considerata la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2024, intervenuta in data 25 luglio 2025 (l.r. n. 11).

A fronte delle complessive 26 leggi e al netto di quelle che hanno definito le manovre di bilancio, le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri (e/o minori/maggiori entrate) sono 16 (leggi regionali n. 2/2025; n. 3/2025; n. 4/2025; n. 5/2025; n. 9/2025; n. 12/2025; n. 13/2025; n. 14/2025; n. 15/2025; n. 17/2025; 19/2025; n. 20/2025; n. 21/2025; n. 22/2025; n. 23/2025 e n. 24/2025). Le restanti leggi non contemplano la previsione di maggiori oneri (e/o minori/maggiori entrate) a carico del bilancio della Regione e dichiarano di far fronte all’attuazione delle disposizioni normative *“(…) nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”*.

Ad ulteriore sviluppo della descrizione delle leggi regionali di cui si è data evidenza nella precedente tabella 1, la successiva tabella compendia le informazioni relative, per ciascuna legge, all’Organo regionale (Consiglio/Giunta) che ha presentato i relativi progetti/ disegni di legge, unitamente all’indicazione - per ciascuna di esse - della presenza di maggiori oneri, minori/maggiori entrate o della clausola di neutralità finanziaria, oltre alle risultanze della verifica della completezza (o meno) sia all’atto della presentazione del PdL che nel prosieguo dell’iter approvativo, dei documenti indispensabili per la valutazione delle coperture e delle tecniche di quantificazione degli oneri, secondo le prescrizioni di cui all’art 17, della legge n. 196 del 2009, quali presenti in atti, alla stregua delle considerazioni che precedono.

Tabella 2 - Leggi regionali anno 2025 – Dati informativi di dettaglio

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda AEF	Scheda SIN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
1	Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico" in materia di piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico.	Giunta				NO	NO	NO	SI	NULLA DA OSSERVARE
PdL 291 221 283			SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	
2	Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto.					SI	SI	NO	NO	Copertura finanziaria anche mediante utilizzo di FONDI SPECIALI
PdL 248		Giunta	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura anche nei fondi speciali (sia di parte capitale che di parte corrente). Con riferimento alle minori entrate, le stesse trovano copertura nei fondi speciali di parte corrente. Infatti, la norma finanziaria, contenuta nell'art. 11, ai commi 3, 4 e 5 stabilisce che: 3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale". 4. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 7, commi 5 e 6, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti". 5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, quantificate in euro 650.000,00 per ciascun esercizio 2026 e 2027 (Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati"), si fa fronte riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027. LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi Cap. 5, par. 5.1.1)

Numero Legge / PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda AEF	Scheda SIN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
3	Interventi a sostegno dei gemellaggi.	Consiglio				SI	NO	NO	NO	Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nei fondi speciali di parte corrente. Infatti, la norma finanziaria, contenuta nell'art. 6, stabilisce al comma 1 che: 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
PdL 265			SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi Cap. 5, par. 5.1.2)
4	Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo.	Consiglio				SI	NO	NO	NO	Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nei fondi speciali (sia di parte capitale che di parte corrente). Infatti, la norma finanziaria, contenuta nell'art. 2, stabilisce che: 1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 2, lettera a), introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 nell'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural e", Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025- 2027; 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 2, lettera b) introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dell'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025- 2027; 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 2, lettera c), introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dall'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025- 2027; 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 1, lettera d), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
PdL 293			SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi Cap. 5, par. 5.1.3)

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda AEF	Scheda SIN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
5	Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile e per il contrasto della diffusione delle microplastiche nelle acque interne e marine.	Consiglio				SI	NO	NO	NO	Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nei fondi speciali di parte corrente. Infatti, la norma finanziaria, contenuta nell'art. 5, stabilisce al comma 1 che: 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027. LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi Cap. 5, par. 5.1.4)
PdL 307			SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	
6	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco.	Giunta				NO	NO	NO	SI	NULLA DA OSSERVARE
PdL 290			SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	
7	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disposizioni della viabilità silvo-pastorale".	Consiglio				NO	NO	NO	SI	NULLA DA OSSERVARE
PdL 189			SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda AEF	Scheda SIN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
8	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e relative disposizioni transitorie e finali.	Giunta				NO	NO	NO	SI	NULLA DA OSSERVARE
PdL 237			SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	
9	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".	Consiglio				SI	NO	NO	NO	Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 17, al comma 1 stabilisce che: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte: a) relativamente agli interventi di cui all'articolo 16 relativi al potenziamento dei servizi in regime di agricoltura sociale con la costituzione di nuove unità di offerta, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8 comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027; b) relativamente agli interventi funzionali e connessi agli interventi di cui all'articolo 16, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 3 bis, così come introdotto dall'articolo 4 della presente legge, per promuovere conoscenza delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti e la formazione degli operatori, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 10 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8 comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027". LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi Cap. 5, par. 5.1.5)
PdL 285			SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	
10	Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Introduzione della tipologia della struttura ricettiva alberghiera denominata condhotel.	Consiglio				NO	NO	NO	SI	NULLA DA OSSERVARE
PdL 227 249			SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda AEF	Scheda SIN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
11	Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024.	Giunta								NULLA DA OSSERVARE Rendiconto parificato dalla Sezione (del. n. 111/2025/PARI)
PdL 326					SI					
12	Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" e dell'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021" e disposizioni transitorie relative alla abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.	Giunta				NO	SI	NO	NO	NULLA DA OSSERVARE
PdL 323			SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda AEF	Scheda SIN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
13	Partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.	Giunta				SI	NO	NO	NO	LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (Vedi par. 6.1 del Cap. 6)
PdL 325			SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	
14	Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del Tavolo tecnico regionale	Consiglio				SI	NO	NO	NO	Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 9, ai commi 1 e 2 stabilisce che: 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027. LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi Cap. 5, par. 5.1.6)
PdL 123			SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	
15	Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	Consiglio				SI	NO	NO	NO	Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 9, ai commi 1 e 2 stabilisce che: 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 quater, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025 e in euro 100.000 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e Pesca", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 quater, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge: a) quantificati in euro 80.000,00 per l'esercizio 2025 con riferimento agli oneri in conto capitale finalizzati alla istituzione del registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e Pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027; b) quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 con riferimento agli oneri correnti finalizzati alla tenuta con modalità telematica del registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e Pesca", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027. LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi Cap. 5, par. 5.1.7)
PdL 313			SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda AEF	Scheda SIN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
16	Assestamento del bilancio di previsione 2025-2027.	Giunta								NULLA DA OSSERVARE
PdL 337			SI	SI	SI					
17	Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante.	Consiglio				SI	NO	NO	NO	Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 11, stabilisce, ai commi da 1 a 6, quanto segue: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera a), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2026 ed in euro 100.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera c), quantificati in euro 220.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera d), quantificati in euro 80.000,00 per l'esercizio 2026 ed in euro 100.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027. 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027. 6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 2, quantificati in euro 225.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027". LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi Cap. 5, par. 5.1.8)
PdL 176			SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda AEF	Scheda SIN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
18	Indirizzi per l'adeguamento dello statuto della Società Veneto Acque S.p.A. alle disposizioni relative alle società benefit e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 "Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune".	Giunta				NO	NO	NO	SI	NULLA DA OSSERVARE
PdL 335			SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	
19	Disposizioni per favorire la libera circolazione nel Veneto dei veicoli per persone con disabilità e per gli altri veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL).	Consiglio				SI	NO	NO	NO	NULLA DA OSSERVARE A seguito delle modifiche apportate al PdL iniziale, la clausola di neutralità finanziaria contemplata dall'articolo 5 del testo originario è stata sostituita con una norma finanziaria, a motivo della presenza di due linee di spesa per complessivi 75.000 euro nel 2025 e 15.000 euro sia nel 2026 che nel 2027.
PdL 310			SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	
20	Modifica dell'articolo 66 "Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza" della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007".	Giunta				SI	NO	NO	NO	NULLA DA OSSERVARE
PdL 336			SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda AEF	Scheda SIN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
21	Disposizioni in materia di cooperative di comunità.					SI	NO	NO	NO	Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 9, stabilisce, ai commi da 1 a 3, quanto segue: "1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, quantificati in euro 22.050,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e Associazionismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027. 2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a), quantificati in euro 200.000,00 annui per gli esercizi 2026-2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e Associazionismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027. 3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), quantificati in euro 100.000,00 annui per gli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e Associazionismo", Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027". LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi Cap. 5, par. 5.1.9)
PdL 280		Consiglio	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	
22	Norme per la valorizzazione dei Leoni Mariani.					SI	NO	NO	NO	Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura in entrambi i fondi speciali. Dalle NLRIF, datate 31 marzo 2025, emerge, nel dettaglio, quanto segue: "[...] - Gli oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 2, comma 1 e comma 2, lett. b) e c), che prevedono attività di restauro, manutenzione straordinaria, ricollocazione o realizzazione e posa di nuove opere, ammontano ad euro 100.000 per ogni esercizio del triennio 2025-2027 ipotizzando di poter finanziare circa 20 progetti delle diverse tipologie d'intervento, con un contributo regionale medio di 5.000 euro e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile come indicato nell'art. 4 comma 1, lett. c). Trattasi di oneri in conto capitale, continuativi e rimodulabili di anno in anno, che verranno gestiti mediante apposito capitolo di spesa della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale". - Relativamente agli oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 2 co. 2 lett. a) che prevede il sostegno alle attività di studio e di ricognizione finalizzate alla conoscenza, catalogazione e ricerca dei beni e delle realizzazioni più significative, ammontano ad euro 10.000 per ogni esercizio del triennio 2025-2027 e sono determinati in base allo storico delle risorse dedicate a iniziative annuali di studio, ricerca e divulgazione, nonché di mappatura, realizzate anche tramite Accordi con Università o altri enti. Trattasi di oneri correnti, continuativi e rimodulabili di anno in anno, che verranno gestiti mediante apposito capitolo di spesa della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti". LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi Cap. 5, par. 5.1.10)
PdL 270		Consiglio	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda AEF	Scheda SIN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
23	La collaborazione istituzionale fra la Regione e la rete degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea in Veneto.					SI	NO	NO	NO	Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nei fondi speciali di parte corrente e sono finalizzati al finanziamento di attività di ricerca, raccolta e conservazione della documentazione archivistica, pubblicazione di libri, atti e articoli, organizzazione di conferenze e incontri pubblici, gestione di biblioteche specialistiche aperte al pubblico, organizzazione o promozione di mostre, attività didattiche, ammontano ad euro 70.000 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027. Dalla documentazione agli atti (scheda AEF e NLRIF) si legge che tale importo è ritenuto congruo, ipotizzando di mettere a disposizione di ciascuno dei sette istituti per le proprie attività circa 10.000,00 euro all'anno.
PdL 327		Consiglio	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	La norma finanziaria, contenuta nell'art. 5, stabilisce al comma 1 che: "1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 "Bilancio di previsione 2025-2027", allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2025-2027". LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi Cap. 5, par. 5.1.11)
24	Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati ingiustamente durante la Prima guerra mondiale nel territorio della Regione Veneto.	Consiglio				SI	NO	NO	NO	Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nei fondi speciali di parte corrente. Infatti, la norma finanziaria, contenuta nell'art. 7, stabilisce al comma 1 che: "1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l'esercizio 2025, di cui euro 20.000,00 con riferimento all'articolo 2, euro 65.000,00 con riferimento all'articolo 3 ed euro 15.000,00 con riferimento all'articolo 4, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027".
PdL 89			SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	Al successivo comma 2 la norma dispone che: "2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, quantificati in euro 500,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027". LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi Cap. 5, par. 5.1.12)
25	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026.	Giunta								NULLA DA OSSERVARE
PdL 351					SI					

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda AEF	Scheda SIN	Note riconognitive impatti finanziari	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
26	Disposizioni per la ultrattività delle iniziative legislative in materia di variazione delle circoscrizioni comunali.	Consiglio				NO	NO	NO	SI	NULLA DA OSSERVARE
PdL 350			SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

5 LEGGI REGIONALI 2025 CON CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA

Come emerge dalla esposta tabella 2, nell'anno 2025, 7 leggi su 26 approvate dal Consiglio regionale del Veneto (CRV) non contemplano la previsione di maggiori oneri (e/o minori/maggiori entrate) a carico del bilancio della Regione. Per la maggior parte di esse, la norma finanziaria si indentifica con la seguente clausola di neutralità finanziaria: *"All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione"*. La predetta clausola, quindi, prospetta una copertura finanziaria attraverso l'utilizzo di *"mezzi interni"*, rappresentati dalle risorse già contemplate dal bilancio regionale, per i quali l'art. 17, co. 1, lett. b) della legge n. 196/2009 e ss. ii. e mm. impone l'obbligo di indicare le risorse di bilancio destinate alla copertura.

Occorre evidenziare che, come ricordato dalla richiamata pronuncia della Corte dei conti SEZAUT/10/2013/INPR, il finanziamento degli atti legislativi, diversamente dai provvedimenti meramente amministrativi, deve attingere *principaliter* ai predetti fondi speciali, a misura dell'art. 17, co. 1, lett. a), per cui la copertura finanziaria delle leggi che comportino novi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente *"mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 18 (...)"*.

La previsione di *"invarianza finanziaria"*, infatti, non è una mera clausola di stile e, di conseguenza, deve contenere l'indicazione, nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge, di dati ed elementi idonei a suffragare la prospettazione dell'assenza di oneri, anche attraverso l'individuazione delle risorse già stanziare in bilancio e della capienza delle stesse rispetto alle disposizioni da emanare.

In proposito, va osservato che la Regione ha adempiuto alle prescrizioni di cui sopra e l'analisi condotta sulla documentazione acquisita agli atti non ha fatto emergere problematiche in merito alle leggi con neutralità finanziaria.

6 LEGGI DI SPESA 2025 – MODALITÀ DI COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI

Le leggi comportanti nuovi o maggiori spese (e/o maggiori/minori entrate) emanate nel 2025 sono in tutto 16 e precisamente:

- l.r. 5 marzo 2025, n. 2 - *“Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto”*;
- l.r. 12 marzo 2025, n. 3 - *“Interventi a sostegno dei gemellaggi”*;
- l.r. 22 aprile 2025, n. 4 - *“Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo”*;
- l.r. 13 maggio 2025, n. 5 - *“Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile e per il contrasto della diffusione delle microplastiche nelle acque interne e marine”*;
- l.r. 15 luglio 2025, n. 9 - *“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 giugno 2013 n. 14 «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»*;
- l.r. 29 luglio 2025, n. 12 - *“Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 «Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale»» e abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 «Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013» e dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2021» e disposizioni transitorie relative alla abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni”*;
- l.r. 29 luglio 2025, n. 13 - *“Partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028”*;
- l.r. 29 luglio 2025, n. 14 - *“Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del Tavolo tecnico regionale”*;
- l.r. 29 luglio 2025, n. 15 - *“Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»”*;
- l.r. 12 agosto 2025, n. 17 - *“Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”*;
- l.r. 12 agosto 2025, n. 19 - *“Disposizioni per favorire la libera circolazione nel Veneto dei veicoli per persone con disabilità e per gli altri veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL)”*;
- l.r. 12 agosto 2025, n. 20 - *“Modifica dell’articolo 66 «Contributo a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza» della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007»”*;
- l.r. 12 agosto 2025, n. 21 - *“Disposizioni in materia di cooperative di comunità”*;
- l.r. 8 settembre 2025, n. 22 - *“Norme per la valorizzazione dei Leoni Marciani”*;

- l.r. 15 settembre 2025, n. 23 – *“La collaborazione istituzionale fra la Regione e la rete degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea in Veneto”*;
- l.r. 30 settembre 2025, n. 24 – *“Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati ingiustamente durante la prima guerra mondiale nel territorio della Regione Veneto”*.

In relazione alle modalità di copertura agli oneri derivanti dall'applicazione delle predette leggi, la Regione provvede essenzialmente mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali⁷ per le spese correnti (leggi regionali n. 2; n. 3; n. 4; n. 5; n. 9; n. 14; n. 15; n. 17; n. 21; n. 22; n. 23 e n. 24) e per le spese d'investimento (leggi regionali n. 2; n. 9; n. 15; n. 17; n. 21 e n. 22), come previsto dall'art. 20 della l.r. 29 novembre 2001, n. 39, i quali fondi, per quanto concerne il triennio 2025/2027, sono stati finanziati tramite l'art. 8 della l.r. n. 34/2024 (recante il bilancio di previsione 2025/2027).

6.1 Copertura finanziaria mediante utilizzo di fondi speciali

Nel fare rimando a quanto già illustrato nella sopra riportata tabella 2 in relazione alla copertura delle menzionate leggi di spesa, si ricorda che i fondi speciali per le spese correnti e per le spese in conto capitale sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

Nello specifico, il fondo speciale per le spese correnti è allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, mentre quello per le spese in conto capitale è allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

Emerge dagli atti che accompagnano le leggi interessate da tale modalità di copertura, che gli uffici consiliari avrebbero monitorato attentamente la capienza di detti fondi, stanti i molteplici provvedimenti legislativi interessati da essi.

L'art. 8 “Fondi speciali”, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 “Bilancio di previsione 2025-2027”, prevede che il fondo speciale per le spese correnti, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo

⁷ L'utilizzo dei fondi speciali soggiace a specifiche disposizioni, ai sensi della normativa vigente (art. 49 “Fondi speciali”, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e art. 18 “Fondi speciali” della legge n. 196/2009, come modificato dalla l. 7 aprile 2011, n. 39, dalla l. 4 agosto 2016, n. 163 e, successivamente, dal d.lgs. 12 settembre 2018, n. 116), in forza delle quali:

- 1) vengono istituiti per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio;
- 2) il prelievo delle somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi deve avvenire dopo l'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne autorizza la spesa;
- 3) non è ammesso l'utilizzo del fondo speciale per le spese correnti a fini di copertura di oneri di investimento (occorre tenere fondi distinti a seconda della natura della spesa);
- 4) è precluso, in ogni caso, l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente;
- 5) in caso di provvedimenti legislativi in corso di approvazione da parte del Consiglio, non approvati entro il termine dell'esercizio in cui si è previsto l'utilizzo dei fondi, può farsi riferimento alle somme non utilizzate di detto esercizio provvedendo all'accantonamento delle relative quote al risultato di amministrazione per la copertura finanziaria di spese derivanti dai citati provvedimenti legislativi, purché gli stessi vengano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo a quello di competenza del fondo.

l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti"), è determinato in euro 2.050.000,00 per ciascun esercizio 2025, 2026 e 2027. Parimenti, prevede che il fondo speciale per le spese in conto capitale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale"), è determinato in euro 1.100.000,00 per ciascun esercizio 2025, 2026 e 2027.

I capitoli di spesa a cui si riferiscono dette somme sono il n. 080210 e il n. 080230, rubricati, rispettivamente, "Fondo speciale per le spese correnti (art. 20, l.r. 29/11/2001, n. 39)" e "Fondo speciale per le spese d'investimento (art. 20, l.r. 29/11/2001, n. 39)", allocati alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", del titolo 1 e 2 del bilancio regionale, in specie: bilancio di previsione 2025/2027.

Prima di procedere con l'analisi puntuale delle leggi regionali che hanno trovato copertura nei fondi speciali di parte corrente e di parte investimento, si espongono di seguito i dati essenziali della capienza dei rispettivi fondi, tenuto conto delle leggi interessate da tale tipologia di copertura (a volte "mista", ossia che attinge ad entrambi i fondi), da cui emerge una ulteriore disponibilità degli stessi al netto degli oneri complessivi coperti.

Tabella 3 - Fondo speciale per le spese correnti - Anno 2025

FONDO SPECIALE PER LE SPESE CORRENTI ANNO 2025 ex art. 8, co. 1, l.r. 27 dicembre 2024, n. 34 "Bilancio di previsione 2025/2027" (art. 49, d.lgs. n. 118/2011)							
Cap. 080210/U "Fondo speciale per le spese correnti (art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)"							
Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti"							
DISPONIBILITA' DEL FONDO NELL'ESERCIZIO 2025				LEGGI DI SPESA CHE DISPONGONO L'UTILIZZO DEL FONDO			
	Anno 2025	Variazioni (+/-)*	Disponibilità	N.	Data	Importo	Oneri coperti dal fondo
<i>Stanziamiento iniziale di competenza e di cassa</i>	2.050.000,00		2.050.000,00				
				2	05/03/2025	400.000,00	400.000,00
				3	12/03/2025	100.000,00	500.000,00
<i>DGR 367 del 15/04/2025</i>		500.000,00	1.550.000,00				
				4	22/04/2025	200.000,00	700.000,00
				5	13/05/2025	20.000,00	720.000,00
<i>DGR 787 del 15/07/2025</i>		220.000,00	1.330.000,00				
				9	15/07/2025	50.000,00	770.000,00
				14	29/07/2025	100.000,00	870.000,00
				15	29/07/2025	50.000,00	920.000,00
				17	12/08/2025	50.000,00	970.000,00
<i>DGR 1115 del 22/09/2025</i>		250.000,00	1.080.000,00				
				22	08/09/2025	10.000,00	980.000,00
				23	15/09/2025	70.000,00	1.050.000,00
<i>DGR 1155 del 30/09/2025</i>		80.000,00	1.000.000,00				
				24	30/09/2025	100.500,00	1.150.500,00
<i>DGR 1318 del 28/10/2025</i>		100.500,00	899.500,00				
<i>Stanziamiento finale di competenza e di cassa</i>		1.150.500,00	899.500,00			1.150.500,00	1.150.500,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio

Tabella 4 – Fondo speciale per le spese in conto capitale – Anno 2025

FONDO SPECIALE PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2025 ex art.8, co. 2, l.r. 27 dicembre 2024, n. 34 "Bilancio di previsione 2025/2027" (art. 49, d.lgs. n. 118/2011)							
Cap. 080230/U "Fondo speciale per le spese in conto capitale (art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)"							
Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale"							
DISPONIBILITA' DEL FONDO NELL'ESERCIZIO 2025				LEGGI DI SPESA CHE DISPONGONO L'UTILIZZO DEL FONDO			
	Anno 2025	Variazioni (+/-)	Disponibilità	N.	Data	Importo	Oneri coperti dal fondo
Stanziamiento iniziale di competenza e di cassa	1.100.000,00		1.100.000,00				
				2	05/03/2025	100.000,00	100.000,00
DGR n. 367 del 15/04/2025		100.000,00	1.000.000,00				
				9	15/07/2025	150.000,00	250.000,00
				15	29/07/2025	80.000,00	330.000,00
				17	12/08/2025	100.000,00	430.000,00
				21	12/08/2025	22.050,00	452.050,00
DGR n. 1115 del 22/09/2025		352.050,00	647.950,00				
				22	08/09/2025	100.000,00	552.050,00
DGR n. 1155 del 30/09/2025		100.000,00	547.950,00				
Stanziamiento finale di competenza e di cassa		552.050,00	547.950,00			552.050,00	552.050,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio

Si premette che, per le successive leggi regionali nn. 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 17, 21, 22, 23 e 24, la Sezione rilevava che *“Anche a fronte di spese attinte dai fondi speciali, risulta opportuna, in ogni caso, l’individuazione dei capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio”*.

Al riguardo, gli uffici consiliari hanno comunicato di aver *“(…) provveduto - fruendo della base dati che alimenta il report ad uso interno "Window", trasmesso mensilmente ai consiglieri regionali - all’individuazione dei capitoli di bilancio, non rintracciati dalla Sezione, nei quali sono allocate le risorse prelevate dai fondi speciali a copertura degli oneri delle linee di spesa correnti e delle minori entrate di cui alla norma finanziaria”*.

Inoltre, per le leggi regionali nn. 3, 4, 9, 17, 21 e 24 la Sezione richiamava *“(…) l’attenzione dell’Amministrazione regionale affinché la scheda AEF e le NLRIF siano successivamente aggiornate, tenendo conto di tutti gli emendamenti apportati al PdL originario, e contengano, altresì, l’indicazione dei capitoli in cui dovrebbero essere allocate le risorse disponibili”*.

Nel merito, il CRV ha rappresentato che: *“(…) in via generale, le NLRIF costituiscono strumenti tecnico-istruttori posti a supporto delle commissioni consiliari competenti, finalizzati ad accompagnare l’esame del progetto di legge nella fase che precede la sua trasmissione in Assemblea. La loro funzione e, pertanto, connessa all’iter di approvazione, al termine del quale la Prima commissione valuta la sostenibilità finanziaria delle disposizioni normative proposte.*

La fase assembleare del procedimento legislativo e caratterizzata da una disciplina regolamentare, da una natura politica e da una tempistica tali da non consentire l’esperimento di un ulteriore procedimento istruttorio all’interno di tale fase, subprocedimento che coinvolgerebbe numerosi organi e finirebbe per limitare grandemente o addirittura impedire l’esercizio delle prerogative legislative costituzionalmente garantite.

Va considerato, inoltre, che gli emendamenti presentati in Aula – tra i quali, talvolta, anche emendamenti riformulativi della norma finanziaria - sono espressione di una scelta politica già maturata; la relazione che li accompagna consente di inquadrarne l'ambito normativo e di apprendere le motivazioni a supporto della proposta formulata (...)".

Premesso ciò, si riportano di seguito, per ogni legge regionale di riferimento, i capitoli di bilancio interessati e comunicati dagli uffici competenti della Regione.

6.1.1 L.r. 5 marzo 2025, n. 2 - *"Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto"*

La legge si propone di favorire l'insediamento nel territorio regionale di nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese e l'espansione di insediamenti esistenti, anche mediante la realizzazione di programmi di riconversione produttiva o il riutilizzo di impianti inutilizzati o dismessi.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura anche mediante utilizzo di entrambi i fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale). La norma finanziaria contenuta nell'art. 11, ai commi 3 e 4 stabilisce che:

"3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria e artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale». Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 32 del 7 marzo 2025

4. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 7, commi 5 e 6, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti»".

In merito alle minori entrate previste dalla legge in oggetto, la medesima norma finanziaria, al comma 5 dell'articolo 11, stabilisce quanto segue:

"5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, quantificate in euro 650.000,00 per ciascun esercizio 2026 e 2027 (Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati»), si fa fronte riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027".

Dalla scheda AEF, datata 16 gennaio 2025, emerge che trattasi di linee di spesa con carattere temporale continuativa (rimodulabile), tanto per quanto concerne le spese correnti che per quanto riguarda le spese in conto capitale.

Per quanto concerne l'allocazione in bilancio delle risorse prelevate da entrambi i fondi speciali, vengono indicate le Missioni e i Programmi, mentre i capitoli di spesa su cui tali oneri vengono a gravare non sono stati indicati.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210) e dal fondo speciale di parte capitale (cap. n. 080230), è avvenuto ad opera della dgr n. 367 del 22 aprile 2025.

Dalla citata delibera è stato possibile, però, individuare solo i capitoli di spesa sui quali sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte capitale (euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027). Trattasi del capitolo n. 105492/U, rubricato *“Interventi regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 6, l.r. 05/03/2025, n. 2)”*, allocato alla Missione/Programma 14.01, del titolo 2 *“Spese in conto capitale”*, al quale è affluita la somma di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027. Nel corso dell'esercizio 2025, la somma di euro 100.000,00 risulta totalmente impegnata.

La Sezione osserva che anche a fronte di spese attinte dai fondi speciali, risulta opportuna, in ogni caso, l'individuazione dei capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio. Sul punto, il Consiglio regionale, invitato a fornire evidenziazione dei capitoli di bilancio che la Sezione non è riuscita a rintracciare ed a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità, ha comunicato i seguenti capitoli di spesa:

“- Capitolo di spesa n. 105492 rubricato «Interventi regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 6, l.r. 05/03/2025, n. 2)», afferente alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria e artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale», al quale è affluita la somma di euro 100.000 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027. [già rilevato dalla Sezione].

- Capitolo di spesa n. 105493 rubricato «Azioni regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti e per la semplificazione -acquisto di beni e servizi (Artt. 6, 7, L.r. 05/03/2025, n.2)», afferente alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 400.000 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.

- Come indicato dalla SAEF, si fa riferimento al Capitolo di entrata n. 100233 rubricato «Gettito netto derivante dalla manovra fiscale sull'IRAP (art. 16, art. 45, c. 2, d.lgs. 15/12/1997, n.446 - art. 2, l.r. 26/11/2004, n.29)», afferente al Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati», nel quale è affluita la somma di euro 650.000 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027”.

La Sezione prende atto che quanto comunicato dall'Amministrazione regionale trova conferma nella consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).

6.1.2 L.r. 12 marzo 2025, n. 3 – “Interventi a sostegno dei gemellaggi”

La legge si propone di promuovere forme di collaborazione con realtà territoriali di altri Paesi, finalizzate a favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici mediante il sostegno ai gemellaggi tra enti territoriali locali del Veneto ed esteri, nel rispetto della disposizione di cui all’art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nei fondi speciali di parte corrente.

Infatti, la norma finanziaria contenuta all’art. 6 stabilisce che:

“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 «Relazioni Internazionali», Programma 01 «Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027”.

Si rileva, in primo luogo, che non sono stati trasmessi gli aggiornamenti alla scheda AEF e alla NLRIF, in relazione alla circostanza che le stesse sono riferite alla versione iniziale del provvedimento presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 maggio 2024.

Detto ciò, nella scheda AEF si evidenzia che, per quanto concerne l’allocazione in bilancio delle risorse prelevate dal fondo speciale, vengono indicate le Missioni e i Programmi, mentre il capitolo di spesa su cui tali oneri vengono a gravare sono di nuova istituzione (CNI).

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210) è avvenuto ad opera della dgr n. 367 del 22 aprile 2025. Nemmeno dalla citata delibera è stato possibile, però, individuare il capitolo di spesa sul quale sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte corrente (pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026).

Inoltre, dalla lettura della scheda di inquadramento normativo (SIN), di data 5 novembre 2024, emerge che: “(...) Il pdlr 265 - citando espressamente gli enti territoriali locali del Veneto, promuove i gemellaggi tra di loro e con soggetti esteri e, inoltre, prevedendo l’erogazione di contributi a tal fine - rientra nelle previsioni statutarie e normative citate e pertanto sussistono i presupposti per l’acquisizione del parere obbligatorio del CAL”. Tuttavia, tra la documentazione pervenuta non si rinviene il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL).

In proposito, la Sezione osserva che anche a fronte di spese attinte dai fondi speciali, risulta opportuna, in ogni caso, l’individuazione dei capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio. Nell’invitare il Consiglio regionale a fornire evidenziazione del capitolo di bilancio interessato ed a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità, compresi gli opportuni ragguagli in merito all’acquisizione del parere del CAL, la Sezione ha richiamato, inoltre, l’attenzione dell’Amministrazione regionale affinché la scheda AEF e le NLRIF siano

successivamente aggiornate e contengano, altresì, l'indicazione dei capitoli in cui dovrebbero essere allocate le risorse disponibili.

L'ufficio regionale competente ha fornito il capitolo di spesa sul quale sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte corrente (pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026):

“- Capitolo di spesa n. 105486 rubricato «Azioni regionali a sostegno dei gemellaggi – Trasferimenti correnti (Art. 2, L.r. 12/03/2025, n.3)», afferente alla Missione 19 «Relazioni Internazionali», Programma 01 «Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 100.000 per gli esercizi 2025 e 2026”.

Relativamente all'assenza del parere del CAL, nella risposta del CRV si legge quanto segue:

“Il Consiglio regionale ritiene di aver correttamente operato pur prescindendo dal parere.

Occorre infatti precisare che, se e pur vero che ai sensi dell'articolo 16, comma 5, dello Statuto della Regione Veneto, il CAL, «secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale, esprime parere obbligatorio:

a) sui progetti di modifica dello Statuto;

b) sui progetti di legge concernenti le funzioni degli enti locali e, in particolare, sui progetti di attuazione degli articoli 11, 12, 13 e 17;

c) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

d) sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;

e) sugli atti di sostituzione adottati dalla Regione nei casi di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge da parte degli enti locali;»

deve, altresì, considerarsi che il successivo comma 6 stabilisce che «Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza che il Consiglio delle autonomie locali abbia reso il parere o presentato istanza motivata di proroga per un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, la Regione può comunque procedere all'approvazione della proposta».

Nel caso di specie il Presidente del Consiglio regionale ha richiesto il parere del CAL con nota prot. 2653 del 28 maggio 2024) e non essendo stato espresso nei consueti termini per il progetto di legge in oggetto, con ciò legittimando la prosecuzione dell'iter normativo”.

La Sezione prende atto che quanto comunicato dall'Amministrazione regionale trova conferma nella consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).

6.1.3 L.r. 22 aprile 2025, n. 4 - “Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo”

La legge in oggetto promuove, mediante eventi culturali dedicati, la figura del cavallo nella storia, nelle tradizioni e nella cultura del Veneto nonché quale importante strumento per la cura e il recupero delle persone in situazione di disagio comportamentale, sociale, fisico o sensoriale (c.d. equitazione terapeutica), e per favorire il reinserimento sociale e lavorativo

di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito di percorsi di rieducazione.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nei fondi speciali di parte corrente.

La norma finanziaria contenuta nell'art. 2 stabilisce infatti:

“1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell' articolo 9 bis , comma 2, lettera a), introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 nell'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8 , comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025- 2027;

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 9 bis , comma 2, lettera b) introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dell'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 1 «Spese correnti» la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8 , comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025- 2027;

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 9 bis , comma 2, lettera c), introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dall'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8 , comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025- 2027.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 1, lettera d), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 «Tutela della salute», Programma 02 «Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8 , comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027”.

Si rileva, in primo luogo, che non sono stati trasmessi gli aggiornamenti alla scheda AEF e alla NLRIF, in relazione alle modifiche intervenute durante l'iter di approvazione della legge. Al riguardo, si deve evidenziare che la Sezione ha potuto disporre, tra le altre, della scheda relativa all'emendamento n. A 0001 del 14 aprile 2025 relativa all'aggiunta del comma 4 nell'articolo 2 “Norma finanziaria”, poi recepito nel testo di legge. L'emendamento è

corredato da una breve relazione che permette di inquadrarne l'ambito normativo e di apprendere le motivazioni a supporto della proposta formulata.

Si evidenzia, inoltre, che dalla documentazione a disposizione della Sezione (scheda AEF e NLRIF) i capitoli su cui le spese vengono a gravare non sono stati indicati.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210), è avvenuto ad opera della dgr n. 787 del 15 luglio 2025. Nemmeno dalla citata delibera è stato possibile, però, individuare i capitoli di spesa sui quali sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte corrente (pari a complessivi euro 200.000,00).

La Sezione richiama l'attenzione dell'Amministrazione regionale affinché la scheda AEF e le NLRIF siano successivamente aggiornate, tenendo conto di tutti gli emendamenti apportati al PdL originario e contengano, altresì, l'indicazione dei capitoli in cui dovrebbero essere allocate le risorse disponibili. In particolare, anche a fronte di spese attinte dai fondi speciali, risulta opportuna, in ogni caso, l'individuazione dei capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio.

Sul punto, il Consiglio regionale, invitato a fornire evidenziazione dei capitoli di bilancio che la Sezione non è riuscita a rintracciare ed a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità, ha comunicato i seguenti capitoli di spesa:

“- Capitolo di spesa n. 105526 rubricato «Azioni regionali per la promozione della figura del cavallo nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali del veneto – Trasferimenti correnti (Art. 9 bis, c. 2, lett. a, L.r. 16/02/2018, n.9)», afferente alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 50.000 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

- Capitolo di spesa n. 105527 rubricato «Azioni regionali per gli interventi a valenza terapeutica legati all'utilizzo del cavallo - trasferimenti correnti (Art. 9 bis, c. 2, lett. b, L.r. 16/02/2018, n.9)», afferente alla Missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 50.000 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

- Capitolo di spesa n. 105528 rubricato «Azioni regionali per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attraverso attività di cura e valorizzazione del cavallo – Trasferimenti correnti (Art. 9 bis, c. 2, lett. c, L.r. 16/02/2018, n.9) », afferente alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 50.000 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

- Capitolo di spesa n. 105534 rubricato «Azioni regionali per progetti terapeutici e riabilitativi in centri autorizzati allo svolgimento di interventi assistiti con il cavallo - Trasferimenti correnti (Art. 9 bis, c. 2, lett. d, L.r. 16/02/2018, n.9)», afferente alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 02 «Servizio sanitario regionale – Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

superiori ai LEA», nel quale è affluita la somma di euro 50.000 per ciascuno degli esercizi del triennio 2025-2027”.

La Sezione prende atto che quanto comunicato dall’Amministrazione regionale trova conferma nella consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).

6.1.4 L.r. 13 maggio 2025, n. 5 – “Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile e per il contrasto della diffusione delle microplastiche nelle acque interne e marine”

Lo scopo della legge in oggetto è quello di favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile, promuovendo la transizione verso un’economia circolare nel settore della pesca, la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, nonché la maggior tutela dell’ambiente marino e dell’ecosistema.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nei fondi speciali di parte corrente.

La norma finanziaria contenuta nell’art. 5 stabilisce, infatti, al comma 1:

“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e pesca», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti»", Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027”.

Dalla scheda AEF emerge che trattasi di linee di spesa con carattere temporale continuativa/ricorrente (rimodulabile), da allocarsi alla Missione 16 e Programma 02, come previsto dalla norma finanziaria sopra richiamata, ma i capitoli di spesa su cui tali oneri vengono a gravare non sono stati indicati.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210), è avvenuto ad opera della dgr n. 787 del 15 luglio 2025. Nemmeno dalla citata delibera è stato possibile, però, individuare i capitoli di spesa sui quali sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte corrente (pari a complessivi euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026).

La Sezione osserva che anche a fronte di spese attinte dai fondi speciali, risulta opportuna, in ogni caso, l’individuazione dei capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio. Sul punto, il Consiglio regionale, invitato a fornire evidenziazione dei capitoli di bilancio che la Sezione non è riuscita a rintracciare ed a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità, ha comunicato i capitoli di bilancio interessati:

“- Capitolo di spesa n. 105558 rubricato «Azioni regionali per campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate al contrasto della diffusione delle microplastiche nelle acque interne e marine - Acquisto di beni e servizi (Art. 3, l.r. 13/05/2025, n.5)», afferente alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e pesca», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 20.000 per l’esercizio 2025.

- Capitolo di spesa n. 105535 rubricato «Azioni regionali per campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate al contrasto della diffusione delle microplastiche nelle acque interne e marine - trasferimenti correnti (Art. 3, l.r. 13/05/2025, n.5)», afferente alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e pesca», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 20.000 per l'esercizio 2026".

La Sezione prende atto che quanto comunicato dall'Amministrazione regionale trova conferma nella consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).

6.1.5 L.r. 15 luglio 2025, n. 9 – “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 giugno 2013 n. 14 «disposizioni in materia di agricoltura sociale»”

La legge intende novellare la normativa regionale in materia a seguito dei provvedimenti statali approvati negli ultimi anni e fornire forme di incentivazione alle fattorie sociali.

Gli oneri derivanti dalla legge in esame trovano copertura in entrambi i fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale).

La norma finanziaria contenuta nell'art. 17 stabilisce, al comma 1, che:

“1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte:

a) relativamente agli interventi di cui all'articolo 16 relativi al potenziamento dei servizi in regime di agricoltura sociale con la costituzione di nuove unità di offerta, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 07 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027;

b) relativamente agli interventi funzionali e connessi agli interventi di cui all'articolo 16, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 3 bis, così come introdotto dall'articolo 4 della presente legge, per promuovere conoscenza delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti e la formazione degli operatori, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 10 «Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027”.

Si rileva, in primo luogo, che non sono stati trasmessi gli aggiornamenti alla scheda AEF e alle NLRIF, in relazione alle modifiche intervenute durante l'iter di approvazione della legge. Al riguardo, si deve evidenziare che la Sezione ha potuto disporre, tra le altre, della scheda relativa all'emendamento n. A 0001 del 7 luglio 2025 relativa alla sostituzione dell'articolo 17 “Norma finanziaria”, poi recepito nel testo di legge.

Si evidenzia, inoltre, che dalla documentazione a disposizione della Sezione (scheda AEF e NLRIF) i capitoli su cui le spese vengono a gravare non sono stati indicati.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210) e dal fondo speciale di parte capitale (cap. n. 080230), è avvenuto ad opera della dgr n. 1115 del 22 settembre 2025.

Dalla citata delibera è stato possibile, però, individuare solo il capitolo di spesa sul quale sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte capitale (euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027). Trattasi del capitolo di spesa n. 105600, rubricato *“Interventi regionali per il potenziamento dei servizi in regime di agricoltura sociale – Contributi agli investimenti (art. 16, L.R. 15/07/2025, n. 9)”*, allocato alla Missione/Programma 12.07, del titolo 2 *“Spese in conto capitale”*, al quale è affluita la somma di euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027. Dalla consultazione del programma di contabilità finanziaria regionale è emerso che, nel corso dell’esercizio 2025, non è stata impegnata la somma di euro 150.000,00 per le azioni previste dalla legge in esame.

La Sezione richiama l’attenzione dell’Amministrazione regionale affinché la scheda AEF e le NLRIF siano successivamente aggiornate, tenendo conto di tutti gli emendamenti apportati al PdL originario e contengano, altresì, l’indicazione dei capitoli in cui dovrebbero essere allocate le risorse disponibili. In particolare, anche a fronte di spese attinte dai fondi speciali, risulta opportuna, in ogni caso, l’individuazione dei capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio.

Sul punto, il Consiglio regionale, invitato a fornire evidenziazione dei capitoli di bilancio che la Sezione non è riuscita a rintracciare ed a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità, ha comunicato i capitoli di spesa interessati dalla legge in questione:

“- Capitolo di spesa n. 105600 rubricato “Interventi regionali per il potenziamento dei servizi in regime di agricoltura sociale - Contributi agli investimenti (Art. 16, l.r. 15/07/2025, n.9)”, afferente alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, nel quale e affluita la somma di euro 150.000 per ciascuno degli esercizi del triennio 2025-2027. [già rilevato dalla Sezione].

- Capitolo di spesa n. 105601 rubricato “Azioni regionali per la promozione e il sostegno dell'agricoltura sociale - Trasferimenti correnti (Art. 3 bis, l.r. 28/06/2013, n.14 - Art. 16, L.r. 15/07/2025, n.9)”, afferente alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 10 “Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia”, Titolo 1 “Spese correnti”, nel quale e affluita la somma di euro 50.000 per ciascuno degli esercizi del triennio 2025-2027”.

La Sezione prende atto che quanto comunicato dall’Amministrazione regionale, trova conferma nella consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).

6.1.6 L.r. 29 luglio 2025, n. 14 - *“Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del Tavolo tecnico regionale”*

La finalità della presente legge è promuovere la conoscenza della malattia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, al fine di agevolare la prevenzione, la diagnosi precoce, il miglioramento delle cure, nonché la ricerca.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nei fondi speciali di parte corrente.

Infatti, la norma finanziaria contenuta nell'art. 9 stabilisce, al comma 1, che:

“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 «Tutela della salute», Programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027”.

Al successivo comma 2, la norma dispone che:

“2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 «Tutela della salute», Programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027”.

Dalla scheda AEF, datata 18 giugno 2025, emerge che trattasi di linee di spesa con carattere temporale continuativa/ricorrente (rimodulabile), da allocarsi alla Missione 13 e Programma 07, come previsto dalla norma finanziaria sopra richiamata, ma i capitoli di spesa su cui tali oneri vengono a gravare non sono stati indicati.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210), è avvenuto ad opera della dgr n. 1115 del 22 settembre 2025. Nemmeno dalla citata delibera è stato possibile, però, individuare i capitoli di spesa sui quali sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte corrente (pari a complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027).

La Sezione osserva che anche a fronte di spese attinte dai fondi speciali, risulta opportuna, in ogni caso, l'individuazione dei capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio. Sul punto, il Consiglio regionale, invitato a fornire evidenziazione dei capitoli di bilancio che la Sezione non è riuscita a rintracciare ed a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità, ha comunicato i capitoli di spesa sui quali sono confluite le risorse prelevate dal

fondo speciale di parte corrente (pari a complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027):

“- Capitolo di spesa n. 105586 rubricato «Azioni regionali per la formazione e l'aggiornamento del personale SSR in materia di endometriosi (Art. 3, l.r. 29/07/2025, n.14)», afferente alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 80.000 per ciascuno degli esercizi del triennio 2025-2027.

- Capitolo di spesa n. 105587 rubricato «Azioni regionali per la sensibilizzazione e per le attività inerenti alla settimana regionale dell'endometriosi - Trasferimenti correnti (Art. 5, 6, L.r. 29/07/2025, n.14)», afferente alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 20.000 per ciascuno degli esercizi del triennio 2025-2027”.

La Sezione prende atto che quanto comunicato dall'Amministrazione regionale trova conferma nella consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).

6.1.7 L.r. 29 luglio 2025, n. 15 - “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»”

La legge modifica la l.r. 9 dicembre 1993, n. 50, al fine di assicurare uniformità negli strumenti identificativi dei richiami vivi e fornire ai cacciatori strumenti chiari e sicuri, garantendo al tempo stesso maggiore trasparenza e controlli più efficaci.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura in entrambi i fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale).

Infatti, la norma finanziaria contenuta nell'art. 3 stabilisce, al comma 1, che:

“1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 quater, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025 e in euro 100.000 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e Pesca», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027”.

Al successivo comma 2 la norma dispone che:

“2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 quater, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge:

a) quantificati in euro 80.000,00 per l'esercizio 2025 con riferimento agli oneri in conto capitale finalizzati alla istituzione del registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e Pesca», Titolo 2 «Spese in conto capitale», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27

dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027;

b) quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 con riferimento agli oneri correnti finalizzati alla tenuta con modalità telematica del registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e Pesca», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027”.

Dalla scheda AEF, datata 25 marzo 2025, emerge che trattasi di linee di spesa con carattere temporale continuativa/ricorrente (rimodulabile) per quanto concerne le spese correnti e con carattere temporale annuale (non rimodulabile) per quanto riguarda le spese in conto capitale, da allocarsi alla Missione 16 e Programma 02, come previsto dalla norma finanziaria sopra richiamata, ma i capitoli di spesa su cui tali oneri vengono a gravare non sono stati indicati.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210) e dal fondo speciale di parte capitale (cap. n. 080230), è avvenuto ad opera della dgr n. 1115 del 22 settembre 2025.

Dalla citata delibera è stato possibile, però, individuare solo il capitolo di spesa sul quale sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte capitale (euro 80.000,00 per l'esercizio 2025). Trattasi del capitolo di spesa n. 105581, rubricato “*Interventi regionali per la tenuta del registro regionale dei detentori autorizzati dei richiami vivi - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 35 quater, c. 5, l.r. 09/12/1993, n.50)*”, allocato alla Missione/Programma 16.02, del Titolo 2 “*Spese in conto capitale*”, al quale è affluita la somma di euro 80.000,00 per l'esercizio 2025, interamente impegnata.

La Sezione osserva che anche a fronte di spese attinte dai fondi speciali, risulta opportuna, in ogni caso, l'individuazione dei capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio. Sul punto, il Consiglio regionale, invitato a fornire evidenziazione dei capitoli di bilancio che la Sezione non è riuscita a rintracciare ed a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità, ha comunicato i capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio:

“- Capitolo di spesa n. 105579 rubricato «Azioni regionali per la messa a disposizione di contrassegni inamovibili numerati ai richiami vivi - Trasferimenti correnti (Art. 35 quater, c. 3, L.r. 09/12/1993, n.50)», afferente alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e Pesca», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 50.000 per l'esercizio 2025 ed euro 100.000 per l'esercizio 2026.

- Capitolo di spesa n. 105581 rubricato «Interventi regionali per la tenuta del registro regionale dei detentori autorizzati dei richiami vivi - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 35 quater, c. 5, l.r. 09/12/1993, n.50)», afferente alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e Pesca», Titolo 2 «Spese in conto capitale», nel quale è affluita la somma di euro 80.000 per l'esercizio 2025. [già rilevato dalla Sezione].

- Capitolo di spesa n. 105580 rubricato «Azioni regionali per la tenuta del registro regionale dei detentori autorizzati dei richiami vivi – trasferimenti correnti (art. 35 quater, c. 5, l.r. 09/12/1993, n.50)», afferente alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e Pesca», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 30.000 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027”.

La Sezione prende atto che quanto comunicato dall’Amministrazione regionale trova conferma nella consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).

6.1.8 L.r. 12 agosto 2025, n. 17 – “Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”

La legge promuove la tutela degli operatori del settore nonché il rilancio economico del comparto delle produzioni di giostre e attrazioni, al fine di recuperare la tradizione delle feste popolari quali momenti di aggregazione sociale, assicurando alla categoria, *in primis*, adeguate misure di sostentamento per la loro attività imprenditoriale.

Gli oneri derivanti dalla legge trovano copertura in entrambi i fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale).

Infatti, la norma finanziaria contenuta nell’art. 11 stabilisce, ai commi da 1 a 6, quanto segue:

“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera a), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2026 ed in euro 100.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera c), quantificati in euro 220.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera d), quantificati in euro 80.000,00 per l'esercizio 2026 ed in euro 100.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse

allocate nella Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 02 «Formazione professionale», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 2, quantificati in euro 225.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027”.

Si rileva, in primo luogo, che non sono stati trasmessi gli aggiornamenti alla scheda AEF e alle NLRIF, in relazione alla circostanza che alcuni importi indicati non corrispondono a quelli che si evincono dall'articolo 11 “Norma finanziaria” del testo di legge definitivamente approvato. Al riguardo, si deve evidenziare che la Sezione ha potuto disporre della scheda relativa all'emendamento n. A 0004 del 4 agosto 2025, la quale è corredata da una breve relazione che permette di apprendere le motivazioni a supporto della proposta formulata e recepita nel testo di legge.

Detto ciò, dalla scheda AEF, datata 13 maggio 2025, emerge che trattasi di linee di spesa con carattere temporale continuativa/ricorrente (rimodulabile). Per quanto concerne l'allocazione in bilancio delle risorse prelevate da entrambi i fondi speciali, nella medesima scheda vengono indicate le Missioni e i Programmi, ma i capitoli di spesa su cui tali oneri vengono a gravare non sono stati indicati.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210) e dal fondo speciale di parte capitale (cap. n. 080230), è avvenuto ad opera della dgr n. 1115 del 22 settembre 2025.

Dalla citata delibera è stato possibile, però, individuare solo i capitoli di spesa sui quali sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte capitale (euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e complessivi euro 445.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027). Si tratta dei seguenti capitoli:

- n. 105608/U, rubricato “Interventi regionali su aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante – Contributi agli investimenti (art. 7, c. 1, lett. a, l.r. 12/08/2025, n. 17)”, allocato

alla Missione/Programma 05.02, del titolo 2 “Spese in conto capitale”, al quale è affluita la somma di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027. Nel corso dell’esercizio 2025, la somma di euro 100.000,00 non risulta impegnata;

- n. 105595/U, rubricato “*Interventi regionali a sostegno dei giovani operatori dello spettacolo viaggiante - Contributi agli investimenti (art. 7, c. 1, lett. c, l.r. 12/08/2025, n. 17)*”, allocato alla Missione/Programma 14.01, del titolo 2 “Spese in conto capitale”, al quale è affluita la somma di euro 220.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027;
- n. 105596/U, rubricato “*Interventi regionali a sostegno degli esercenti attività di spettacolo viaggiante - Contributi agli investimenti (art. 7, c. 2, l.r. 12/08/2025, n. 17)*”, allocato alla Missione/Programma 14.01, del titolo 2 “Spese in conto capitale”, al quale è affluita la somma di euro 225.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027. Nel corso dell’esercizio 2025, la somma di euro 100.000,00 non risulta impegnata.

La Sezione richiama l’attenzione dell’Amministrazione regionale affinché la scheda AEF e le NLRIF siano successivamente aggiornate, tenendo conto di tutti gli emendamenti apportati al PdL originario e contengano, altresì, l’indicazione dei capitoli in cui dovrebbero essere allocate le risorse disponibili. In particolare, anche a fronte di spese attinte dai fondi speciali, risulta opportuna, in ogni caso, l’individuazione dei capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio.

Sul punto, il Consiglio regionale, invitato a fornire evidenziazione dei capitoli di bilancio che la Sezione non è riuscita a rintracciare ed a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità, ha dato indicazione dei capitoli di spesa interessati dalla legge in questione:

“- Capitolo di spesa n. 105608 rubricato «*Interventi regionali su aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante – Contributi agli investimenti (Art. 7, c. 1, lett. a, l.r. 12/08/2025, n. 17)*», afferente alla Missione 05 «*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*», Programma 02 «*Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*», Titolo 2 «*Spese in conto capitale*», nel quale è affluita la somma di euro 100.000 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027. [già rilevato dalla Sezione].

- Capitolo di spesa n. 105607 rubricato «*Azioni regionali per attività innovative e di ricerca di nuove tecniche di intrattenimenti nello spettacolo viaggiante - Trasferimenti correnti (art. 7, c. 1, lett. b, L.r. 12/08/2025, n.17)* », afferente alla Missione 05 «*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*», Programma 02 «*Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*», Titolo 1 «*Spese correnti*», nel quale è affluita la somma di euro 50.000 per l’esercizio 2026 ed euro 100.000 per l’esercizio 2027.

- Capitolo di spesa n. 105595 rubricato «*Interventi regionali a sostegno dei giovani operatori dello spettacolo viaggiante - Contributi agli investimenti (art. 7, c. 1, lett. c, l.r. 12/08/2025, n. 17)*», afferente alla Missione 14 «*Sviluppo economico e competitività*», Programma 01 «*Industria, PMI e Artigianato*», Titolo 2 «*Spese in conto capitale*», nel quale è affluita la somma di euro 220.000 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027. [già rilevato dalla Sezione].

- Capitolo di spesa n. 105594 rubricato «*Azioni regionali per la formazione degli operatori dello spettacolo viaggiante - Trasferimenti correnti (Art. 7, c. 1, lett. d, l.r. 12/08/2025, n.17)*», afferente

alla Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 02 «Formazione professionale», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 80.000 per l'esercizio 2026 ed euro 100.000 per l'esercizio 2027.

- Capitolo di spesa n. 105597 rubricato «Azioni regionali per la digitalizzazione delle attività amministrative inerenti il rilascio di concessioni per gli spettacoli viaggianti - Trasferimenti correnti (Art. 7, c. 1, lett. e, L.r. 12/08/2025, n.17)», afferente alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 50.000 per ciascun esercizio del triennio 2025-2027.

- Capitolo di spesa n. 105596 rubricato «Interventi regionali a sostegno degli esercenti attività di spettacolo viaggiante - Contributi agli investimenti (Art. 7, c. 2, L.r. 12/08/2025, n. 17)», afferente alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale», nel quale è affluita la somma di euro 225.000 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027. [già rilevato dalla Sezione]”.

La Sezione prende atto che quanto comunicato dall'Amministrazione regionale trova conferma nella consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).

6.1.9 L.r. 12 agosto 2025, n. 21 – “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”

Con la legge in oggetto si intende contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico, criticità ambientali, con interventi finalizzati alla creazione di nuova occupazione e promuovendo la creazione di nuove cooperative di comunità.

Gli oneri derivanti dalla legge trovano copertura in entrambi i fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale).

Infatti, la norma finanziaria contenuta nell'art. 9 stabilisce, ai commi da 1 a 3, quanto segue:

“1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, quantificati in euro 22.050,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 08 «Cooperazione e Associazionismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a), quantificati in euro 200.000,00 annui per gli esercizi 2026-2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 08 «Cooperazione e Associazionismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 “«Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), quantificati in euro 100.000,00 annui per gli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 08 «Cooperazione e Associazionismo», Titolo 1 «Spese correnti» la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027”.

Si rileva, in primo luogo, che non sono stati trasmessi gli aggiornamenti alla scheda AEF e alle NLRIF, in relazione alla circostanza che alcuni importi indicati non corrispondono a quelli che si evincono dall’articolo 9 “Norma finanziaria” del testo di legge definitivamente approvato. Al riguardo, si deve evidenziare che la Sezione ha potuto disporre della scheda relativa all’emendamento n. B 0002 del 5 agosto 2025, la quale è corredata da una breve relazione che permette di apprendere le motivazioni a supporto della proposta formulata e recepita nel testo di legge.

Detto ciò, nella scheda AEF datata 21 febbraio 2025 si evidenzia che, per quanto concerne l’allocazione in bilancio delle risorse prelevate da entrambi i fondi speciali, vengono indicate le Missioni e i Programmi, mentre i capitoli di spesa su cui tali oneri vengono a gravare sono di nuova istituzione (CNI).

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210) e dal fondo speciale di parte capitale (cap. n. 080230), è avvenuto ad opera della dgr n. 1115 del 22 settembre 2025.

Dalla citata delibera è stato possibile, però, individuare solo i capitoli di spesa sui quali sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte capitale (euro 22.050,00 per l’esercizio 2025 ed euro 200.000,00 annui per gli esercizi 2026 e 2027).

Si tratta dei seguenti capitoli:

- n. 105602/U, rubricato “Istituzione dell'albo regionale delle Cooperative di Comunità - Contributi agli investimenti (art. 5, c. 1, l.r. 12/08/2025, n. 21)”, allocato alla Missione/Programma 12.08, del titolo 2 “Spese in conto capitale”, al quale è affluita la somma di euro 22.050,00 per l’esercizio 2025. Nel corso dell’esercizio 2025, la somma di euro 22.050,00 non risulta impegnata;
- n. 105603/U, rubricato “Interventi regionali per sostenere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità - contributi agli investimenti (art. 4, c. 1, lett. a, l.r. 12/08/2025, n. 21)”, allocato alla Missione/Programma 12.08, del titolo 2 “Spese in conto capitale”, al quale è affluita la somma di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

La Sezione richiama l’attenzione dell’Amministrazione regionale affinché, la scheda AEF e le NLRIF siano successivamente aggiornate, tenendo conto di tutti gli emendamenti apportati al PdL originario e contengano, altresì, l’indicazione dei capitoli in cui dovrebbero essere allocate le risorse disponibili. In particolare, anche a fronte di spese attinte dai fondi

speciali, risulta opportuna, in ogni caso, l'individuazione dei capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio.

In merito ai capitoli di bilancio interessati, l'ufficio competente, invitato ad offrire evidenziazione dei capitoli di bilancio che la Sezione non è riuscita a rintracciare ed a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità, ha comunicato quanto segue:

“- Capitolo di spesa n. 105602 rubricato «Istituzione dell'albo regionale delle Cooperative di Comunità - Contributi agli investimenti (art. 5, c. 1, l.r. 12/08/2025, n. 21)», afferente alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 08 «Cooperazione e Associazionismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale», nel quale è affluita la somma di euro 22.050 per l'esercizio 2025. [già rilevato dalla Sezione]

Capitolo di spesa n. 105603 rubricato «Interventi regionali per sostenere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità - contributi agli investimenti (art. 4, c. 1, lett. a, l.r. 12/08/2025, n. 21)», afferente alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 08 «Cooperazione e Associazionismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale», nel quale è affluita la somma di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027. [già rilevato dalla Sezione].

Capitolo di spesa n. 105604 rubricato «Azioni regionali per sostenere lo sviluppo e la realizzazione degli interventi delle cooperative di comunità - Trasferimenti correnti (art. 4, c. 1, lett. a, b, c, L.r. 12/08/2025, n.21)», afferente alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 08 «Cooperazione e Associazionismo», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 100.000 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027”.

La Sezione prende atto che quanto comunicato dall'Amministrazione regionale trova conferma nella consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).

6.1.10 L.r. 08 ottobre 2025, n. 22 – “Norme per la valorizzazione dei Leoni Marciani”

L'obiettivo della presente legge è la valorizzazione artistica e culturale dei Leoni Marciani, come testimonianza dell'identità storica veneta e simbolo dell'appartenenza geografica al territorio regionale ed alla Repubblica di Venezia; prevede interventi di conservazione degli esistenti, realizzazione di nuovi e promozione della loro conoscenza.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura in entrambi i fondi speciali. Dalle NLRIF, datate 31 marzo 2025, emerge, nel dettaglio, quanto segue:

“(…)

- Gli oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 2, comma 1 e comma 2, lett. b) e c), che prevedono attività di restauro, manutenzione straordinaria, ricollocazione o realizzazione e posa di nuove opere, ammontano ad euro 100.000 per ogni esercizio del triennio 2025-2027 ipotizzando di poter finanziare circa 20 progetti delle diverse tipologie d'intervento, con un contributo regionale medio di 5.000 euro e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile come indicato nell'art. 4 comma 1, lett. c).

- Trattasi di oneri in conto capitale, continuativi e rimodulabili di anno in anno, che verranno gestiti mediante apposito capitolo di spesa della Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale».

- Relativamente agli oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 2 co. 2 lett. a) che prevede il sostegno alle attività di studio e di ricognizione finalizzate alla conoscenza, catalogazione e ricerca dei beni e delle realizzazioni più significative, ammontano ad euro 10.000 per ogni esercizio del triennio 2025-2027 e sono determinati in base allo storico delle risorse dedicate a iniziative annuali di studio, ricerca e divulgazione, nonché di mappatura, realizzate anche tramite Accordi con Università o altri enti.

Trattasi di oneri correnti, continuativi e rimodulabili di anno in anno, che verranno gestiti mediante apposito capitolo di spesa della Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 1 «Spese correnti».

La scheda AEF conferma che trattasi di linee di spesa con carattere temporale continuativa/ricorrente (rimodulabile), da allocarsi alla Missione 05 e Programma 01, come previsto dalla norma finanziaria contenuta all'articolo 5 del testo di legge definitivo, ma i capitoli di spesa su cui tali oneri vengono a gravare non sono stati indicati.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210) e dal fondo speciale di parte capitale (cap. n. 080230) è avvenuto ad opera della dgr n. 1155 del 30 settembre 2025.

Dalla citata delibera è stato possibile, però, individuare solo il capitolo di spesa sul quale sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte capitale (euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027). Trattasi del capitolo di spesa n. 105611, rubricato "Interventi regionali per la valorizzazione dei Leoni Marciani - Contributi agli investimenti (art. 2, l.r. 08/09/2025, n. 22)", allocato alla Missione/Programma 05.01, del Titolo 2 "Spese in conto capitale", al quale è affluita la somma di euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027.

La Sezione osserva che anche a fronte di spese attinte dai fondi speciali, risulta opportuna, in ogni caso, l'individuazione dei capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio. Sul punto, il Consiglio regionale, invitato a fornire evidenziazione dei capitoli di bilancio che la Sezione non è riuscita a rintracciare ed a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità, ha dato indicazione dei capitoli comunicati dall'ufficio competente della Regione:

"- Capitolo di spesa n. 105610 rubricato «Azioni regionali per la valorizzazione dei leoni marciali – Trasferimenti correnti (Art. 2, l.r. 08/09/2025, n.22)», afferente alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 10.000 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027.

- Capitolo di spesa n. 105611 rubricato «Interventi regionali per la valorizzazione dei Leoni Marciani - Contributi agli investimenti (art. 2, l.r. 08/09/2025, n. 22)», afferente alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», nel quale è affluita la somma di euro 100.000 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027 [già rilevato dalla Sezione]".

La Sezione prende atto che quanto comunicato dall'Amministrazione regionale trova conferma nella consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).

6.1.11 L.r. 15 settembre 2025, n. 23 – “La collaborazione istituzionale fra la Regione e la rete degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea in Veneto”

La finalità della presente legge è di avviare una forma di collaborazione stabile fra la Regione del Veneto e i sette Istituti storici della Resistenza e della Società contemporanea, presenti in ogni singola provincia del Veneto, attraverso il sostegno dei programmi di studio e divulgazione di elaborati dalla rete degli Istituti storici in collaborazione con le università, le altre istituzioni culturali e gli enti locali.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nei fondi speciali di parte corrente e sono finalizzati al finanziamento di attività di ricerca, raccolta e conservazione della documentazione archivistica, pubblicazione di libri, atti e articoli, organizzazione di conferenze e incontri pubblici, gestione di biblioteche specialistiche aperte al pubblico, organizzazione o promozione di mostre, attività didattiche, ammontano ad euro 70.000 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027. Dalla documentazione agli atti (scheda AEF e NLRIF) si legge che tale importo è ritenuto congruo, ipotizzando di mettere a disposizione di ciascuno dei sette Istituti, per le proprie attività, circa 10.000,00 euro l'anno.

La norma finanziaria contenuta nell'art. 5 stabilisce, al comma 1, che:

“1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 «Bilancio di previsione 2025-2027», allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2025-2027”.

Dalla scheda AEF emerge che trattasi di linee di spesa con carattere temporale continuativa/ricorrente (rimodulabile), da allocarsi alla Missione 05 e Programma 02, come previsto dalla norma finanziaria sopra richiamata, ma i capitoli di spesa su cui tali oneri vengono a gravare non sono stati indicati.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210), è avvenuto ad opera della dgr n. 1155 del 30 settembre 2025. Nemmeno dalla citata delibera è stato possibile, però, individuare i capitoli di spesa sui quali sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte corrente (pari ad euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027).

La Sezione osserva che anche a fronte di spese attinte dai fondi speciali, risulta opportuna, in ogni caso, l'individuazione dei capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio. Sul punto, il Consiglio regionale, invitato a fornire evidenziazione dei capitoli di bilancio

che la Sezione non è riuscita a rintracciare ed a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità, ha comunicato il capitolo di spesa sul quale sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte corrente (pari ad euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027):

“ - Capitolo di spesa n. 105614 rubricato «Azioni regionali per la collaborazione istituzionale con la rete degli istituti storici della resistenza e della società contemporanea – Trasferimenti correnti (Art. 4, L.r. 15/09/2025, n.23) », afferente alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 70.000 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027”.

Dalla consultazione operata nel sistema Nu.S.I.Co. emerge che il sopra citato capitolo, nel corso dell'anno, è stato interessato da una variazione positiva per l'importo di euro 70.000,00, con prelevamento dal fondo speciale (dgr n. 1155 del 30 settembre 2025) e, successivamente, da una variazione negativa per l'importo di euro 65.000,00, disposta ad opera della dgr n. 1400 dell'11 novembre 2025 *“Variazione al «Bilancio finanziario gestionale 2025-2027», ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. n. 39/2001 (provvedimento di variazione n. BIL052)”*.

In merito alla variazione negativa, nella citata dgr n. 1400/2025, si legge che: *“(...) A riguardo sono pervenute alla Direzione Bilancio e Ragioneria le seguenti istanze:*

- *nota del 30.10.2025 prot. n. 598418 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport per una variazione compensativa di competenza e di cassa per l'anno 2025, per l'importo di € 65.000,00 con prelevamento dal capitolo 105614/U e rimpinguamento del capitolo 100626/U, capitoli appartenenti al medesimo Macroaggregato (Trasferimenti correnti)”*.

Pertanto, a seguito di tali variazioni, avvenute nel corso dell'esercizio 2025, lo stanziamento finale di competenza del capitolo n. 105614/U si è attestato ad euro 5.000,00.

Alla luce di quanto sopra, si osserva che nella risposta dell'Amministrazione regionale non viene precisato che le risorse prelevate dal fondo speciale, originariamente previste e affluite al capitolo di spesa n. 105614/U, sono state successivamente destinate a finalità diverse da quella inizialmente prevista.

Si rileva, dunque, il venir meno delle risorse che avrebbero dovuto assicurare la copertura finanziaria degli oneri di cui alla legge in esame.

Infine, l'operazione disposta con la menzionata dgr n. 1400/2025 fa emergere perplessità in relazione alla corretta quantificazione della spesa, operata all'atto della redazione ed approvazione della legge in esame.

6.1.12 L.r. 30 settembre 2025, n. 24 – *“Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati ingiustamente durante la Prima guerra mondiale nel territorio della Regione Veneto”*

L'iniziativa legislativa si propone di avere anzitutto un impatto sociale, attraverso la commemorazione dei fucilati durante la Prima guerra mondiale nel territorio della Regione

del Veneto, così da permettere il ricordo di singoli eventi, la restituzione dell'onore alle vittime e la conoscenza delle condizioni di vita del tempo.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nei fondi speciali di parte corrente.

Infatti, la norma finanziaria contenuta nell'art. 7 stabilisce, al comma 1, che:

“1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l'esercizio 2025, di cui euro 20.000,00 con riferimento all'articolo 2, euro 65.000,00 con riferimento all'articolo 3 ed euro 15.000,00 con riferimento all'articolo 4, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027”.

Al successivo comma 2, la norma dispone che:

“2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, quantificati in euro 500,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027”.

Si rileva, in primo luogo, che non sono stati trasmessi gli aggiornamenti alla scheda AEF e alle NLRIF, in relazione alle modifiche intervenute durante l'iter di approvazione della legge. Al riguardo, si deve evidenziare che la Sezione ha potuto disporre, tra le altre, della scheda relativa all'emendamento n. A 0016 del 16 settembre 2025 relativa all'articolo 7 *“Norma finanziaria”*, recepita nel testo di legge.

Si evidenzia, inoltre, che dalla documentazione a disposizione della Sezione (scheda AEF e NLRIF) i capitoli su cui le spese vengono a gravare non sono stati indicati.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210) è avvenuto ad opera della dgr n. 1318 del 28 ottobre 2025. Nemmeno dalla citata delibera è stato possibile, però, individuare i capitoli di spesa sui quali sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte corrente (pari a complessivi euro 100.500,00).

La Sezione richiama l'attenzione dell'Amministrazione regionale affinché la scheda AEF e le NLRIF siano successivamente aggiornate, tenendo conto di tutti gli emendamenti apportati al PdL originario e contengano, altresì, l'indicazione dei capitoli in cui dovrebbero essere allocate le risorse disponibili. In particolare, anche a fronte di spese attinte dai fondi

speciali, risulta opportuna, in ogni caso, l'individuazione dei capitoli sui quali vengono allocate le risorse in bilancio.

Sul punto, il Consiglio regionale, invitato a fornire evidenziazione dei capitoli di bilancio che la Sezione non è riuscita a rintracciare ed a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità, ha dato indicazione dei capitoli di spesa sui quali sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte corrente (pari a complessivi euro 100.500,00):

“- Capitolo di spesa n. 105631 rubricato «Azioni regionali per la ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle forze armate, avvenute durante la Prima guerra mondiale – Trasferimenti correnti (art. 2, l.r. 30/09/2025, n.24)», afferente alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 20.000 per l'esercizio 2025

- Capitolo di spesa n. 105632 rubricato «Azioni regionali per la commemorazione dei militari appartenenti alle forze armate italiane fucilati durante la Prima guerra mondiale - trasferimenti correnti (art. 3, l.r. 30/09/2025, n. 24)», afferente alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 65.000 per l'esercizio 2025.

- Capitolo di spesa n. 105633 rubricato «Azioni regionali per istituzione della giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della regione veneto durante la prima guerra mondiale - trasferimenti correnti (art. 4, l.r. 30/09/2025, n.24)», afferente alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 15.000 per l'esercizio 2025.

- Capitolo di spesa n. 002120 rubricato “«Spese di rappresentanza istituzionali del Presidente della Giunta regionale», afferente alla Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti», nel quale è affluita la somma di euro 500 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026”.

Con riferimento al capitolo di spesa n. 002120/U, dal portale della Regione (Nu.S.I.Co.) non si rinviene l'importo di euro 500,00 previsto per ciascun esercizio 2025 e 2026. Ne deriva, che il prelevamento effettuato dal fondo speciale non sembra essere stato destinato al capitolo riferito dall'Amministrazione regionale.

Deve rilevarsi, pertanto, che si è persa traccia delle risorse prelevate da detto fondo e che dovevano dare copertura al comma 2, dell'articolo 7, rubricato “Norma finanziaria”, della legge in esame.

7 ALTRE LEGGI REGIONALI. OSSERVAZIONI

7.1 L.r. 29 luglio 2025, n. 13 - *“Partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028”*

La legge in oggetto disciplina la partecipazione della Regione del Veneto al Comitato organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.

La norma finanziaria, contenuta nell'art. 2, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge in euro 10.000,00 per l'esercizio 2025:

“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 «Politiche giovanili sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie» la cui disponibilità viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse afferenti all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 allocate alla Missione 06 «Politiche giovanili sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027”.

Dalla scheda AEF, datata 14 aprile 2025, emerge che trattasi di linea di spesa con carattere temporale annuale e non rimodulabile, da allocarsi alla Missione 06 e Programma 01 come previsto dalla norma finanziaria sopra richiamata. Nelle NLRIF, in merito alla quantificazione degli oneri, si legge che: *“Essi sono finalizzati agli atti necessari per la partecipazione della Regione al costituendo Comitato Organizzatore, che ammontano ad euro 10.000 per il solo esercizio 2025, considerando che l'importo complessivo preventivato per i soggetti coinvolti - oltre alla Regione Veneto, trattasi di Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento e CONI- è pari ad euro 40.000 e che la quota relativa alla Regione del Veneto ammonta ad euro 10.000”.*

In merito alla copertura di tali oneri, sempre dalle NLRIF, si legge che: *“Ai richiamati oneri per incremento delle attività finanziarie (che verranno gestiti mediante apposito capitolo di spesa della Missione 06 «Politiche giovanili sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie») la norma finanziaria intende far fronte utilizzando le risorse afferenti all'articolo 10 della legge regionale 27/12/2024, n. 33 allocate nella Missione 06 «Politiche giovanili sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti».*

A tale articolo è associato il capitolo di spesa n. 105424 (Azioni regionali per la candidatura della Regione del Veneto ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2028 – Trasferimenti correnti - Art. 10, L.R. 27/12/2024, n. 33).

Alla data di redazione delle presenti Note, nel bilancio di previsione 2025-2027 la previsione di competenza netta del capitolo ammonta ad euro 500.000 per l'esercizio 2025, sui quali non sono stati assunti impegni”.

Si evidenzia, al riguardo, che sia nella scheda AEF che nelle NLRIF viene precisato il capitolo n. 105424/U, che consente la copertura finanziaria della spesa prevista dalla legge in oggetto, ma non il capitolo sul quale sarebbero dovute confluire le risorse prelevate; la

scheda AEF, infatti, si limita ad indicare genericamente le codifiche di bilancio (missioni e programmi), non consentendo, dunque, di verificare l'esatta allocazione di tali risorse nel bilancio regionale.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal capitolo n. 105424/U è avvenuto ad opera della dgr n. 1115 del 22 settembre 2025. Tuttavia, nemmeno dalla citata delibera è stato possibile individuare il capitolo di spesa sul quale sono confluite le risorse prelevate e pari ad euro 10.000,00 per l'esercizio 2025.

La Sezione rammenta che all'atto dell'approvazione di una legge, oltre alla attenta valutazione della copertura finanziaria, deve essere resa anche l'indicazione della corretta allocazione contabile della stessa.

Sul punto, il Consiglio regionale, invitato a fornire evidenziazione del capitolo di bilancio interessato ed a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità, ha precisato che anche in questo caso “...gli uffici consiliari comunicano di aver provveduto - fruendo della base dati che alimenta il report ad uso interno "Window", trasmesso mensilmente ai consiglieri regionali - all'individuazione dei capitoli di bilancio, non rintracciati dalla Sezione, nei quali sono allocate le risorse prelevate dai fondi speciali a copertura degli oneri delle linee di spesa correnti e delle minori entrate di cui alla norma finanziaria”.

Pertanto, si riporta di seguito il capitolo di spesa sul quale sono confluite le risorse prelevate e pari ad euro 10.000,00 per l'esercizio 2025:

“- Capitolo di spesa n. 105573 rubricato «Partecipazione al Comitato Organizzatore della V edizione dei G.O.G.I. 2028 - Spese per incremento di attività finanziarie (L.r. 29/07/2025, n.13)», afferente alla Missione 06 «Politiche giovanili sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie», nel quale è affluita la somma di euro 10.000 per l'anno 2025.

Per coprire tale onere è stata utilizzata quota parte della dotazione del Capitolo di spesa n. 105424 rubricato «Azioni regionali per la candidatura della Regione del Veneto ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2028 – Trasferimenti correnti - Art. 10, L.R. 27/12/2024, n. 33», afferente alla Missione 06 «Politiche giovanili sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti»”.

La Sezione prende atto che quanto comunicato dall'Amministrazione regionale trova conferma nella consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).

8 ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

La legge di assestamento di bilancio, approvata con legge regionale 4 agosto 2025, n. 16, *“Assestamento del bilancio di previsione 2025-2027”*, si sostanzia in una variazione al bilancio di previsione sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato (FPV) e del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre 2024, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 118/2011 relativi all'equilibrio di bilancio.

Alla luce delle chiusure contabili dell'esercizio finanziario 2024, si evidenziano i seguenti risultati: i residui attivi ammontano a 6.055,5 milioni di euro, quelli passivi a 4.709,7 milioni ed il fondo cassa a 1.468,1 milioni.

Per quanto concerne il FCDE, la sua consistenza subisce, con riferimento all'esercizio 2025, un lieve aumento, passando da un valore iniziale, stimato in sede di bilancio di previsione, di complessivi 264,4 milioni (relativi, pressoché interamente, a partite correnti) a 265,8 milioni in sede di assestamento.

Quanto alle previsioni delle spese, la proposta di assestamento rimodula, ricorrendone le condizioni, alcune autorizzazioni legislative, recependo in tal modo alcune esigenze emerse nel primo semestre di gestione del bilancio e finalizzando le risorse a linee di spesa attuative delle scelte fondamentali del programma di mandato dell'undicesima legislatura. Tali rimodulazioni si traducono, esclusivamente, in operazioni compensative tra stanziamenti già allocati a bilancio, senza dar vita a nuove linee di spesa, in quanto la legge di assestamento non si connota come una manovra di bilancio di metà anno, ulteriore rispetto a quella annuale.

Come attestato nella scheda AEF, *“l'assestamento al pari degli altri procedimenti di variazione al bilancio di previsione vigente, nelle varie fattispecie previste dalla legge regionale di contabilità (L.R. 39/2001) e dal D.Lgs. 118/2011, non comporta nuova o maggiore spesa a carico del bilancio regionale. Gli allegati al provvedimento forniscono la dettagliata rappresentazione delle quantità e delle allocazioni delle risorse movimentate con il provvedimento”*.

A loro volta, le NLRIF danno contezza dell'esistenza del dossier *“PDL n. 337 Assestamento del bilancio di previsione 2025-2027”*, in cui sono riportate tutte le informazioni disponibili in merito alle variazioni – in aumento e in diminuzione – proposte nel triennio 2025/2027 dal progetto di legge n. 337 con riferimento alle dotazioni delle leggi regionali, associati alle quali vi sono i capitoli di spesa riportati nella scheda AEF.

Fermo restando quanto sopra, la scheda AEF, nella Sezione G *“Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri”*, riporta analiticamente il dettaglio delle principali variazioni, sia in parte entrate che in parte spese.

9 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2026

La Regione del Veneto è entrata in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2026, come previsto dalla legge regionale 7 ottobre 2025, n. 25, "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026*", a causa dell'impossibilità di approvare il bilancio di previsione 2026/2028 entro il 31 dicembre 2025. Tale situazione discende dalla tempistica delle elezioni regionali del 23-24 novembre 2025, che ha determinato il rinvio dell'insediamento della nuova Giunta e della conseguente approvazione del bilancio.

Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge n. 351 il 30 settembre 2025, autorizzando la gestione in esercizio provvisorio fino all'approvazione del bilancio definitivo e, comunque, non oltre il 30 aprile 2026.

Durante l'esercizio provvisorio trovano applicazione le regole definite dall'art. 43 del d.lgs. n. 118/2011 e dallo statuto del Veneto, che limitano l'impegno delle spese correnti al dodicesimo mensile degli stanziamenti previsti.

Rimangono escluse dai limiti le spese:

- obbligatorie e d'ordine;
- sanitarie;
- connesse ad accordi di programma;
- finanziate o collegate a progetti PNRR/PNC;
- cofinanziate dall'Unione europea;

e quelle relative a calamità naturali, lavori urgenti o tutela dell'incolumità pubblica.

L'esercizio provvisorio garantisce, quindi, la continuità amministrativa, la gestione dei servizi essenziali e l'esecuzione degli interventi urgenti, pur imponendo agli uffici una gestione prudente e monitorata delle risorse disponibili.

ELENCO PRINCIPALI ACRONIMI

AEF	Analisi economico-finanziaria
CAL	Consiglio delle autonomie locali
Cdc	Corte dei conti
CNI	Capitoli di nuova istituzione
CRV	Consiglio regionale del Veneto
ddl	disegno di legge
dgr	delibera di Giunta regionale
d.l.	decreto-legge
d.lgs.	decreto legislativo
FCDE	Fondo crediti di dubbia esigibilità
FPV	Fondo pluriennale vincolato
l.	legge
LEA	Livelli essenziali assistenza
l.r.	legge regionale
NLRIF	Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari
Nu.S.I.Co.	Nuovo Sistema Informativo Contabile
PdL	Progetto di legge
PNRR	Piano nazionale di ripresa e resilienza
PNC	Piano nazionale per gli investimenti complementari
SIN	Scheda di inquadramento normativo

